



CITTÀ DI FOLIGNO

Regolamento per l'allestimento e la gestione dei cantieri nei centri storici e nei nuclei antichi

Approvato con D.C.C. n. 95 del 09/04/1999
Modificato con D.C.C. n. 178 del 03/10/2002



Il presente regolamento disciplina l'allestimento e la gestione dei cantieri nei centri storici (zona A) e nei nuclei sottoposti a Programmi di Recupero, ai sensi dell'art. 3 della legge 61/98 e sostituisce quanto disposto dal vigente Regolamento Edilizio.

Art. 1 - Cantieri di lavoro

1. Qualsiasi cantiere, prima del suo inizio, ha l'obbligo di esporre una tabella dalla quale risultino chiaramente leggibili:
 - dati identificativi del titolare della concessione, autorizzazione o DIA.;
 - dati identificativi dei tecnici progettisti delle strutture e degli impianti;
 - dati identificativi del Direttore dei lavori e del responsabile di cantiere;
 - dati identificativi del responsabile del Piano di Sicurezza;
 - generalità dell'impresa costruttrice e/o delle imprese che si occupano della realizzazione degli impianti;
 - numero e data della concessione edilizia, autorizzazione o DIA;
 - estremi della denuncia dell'avvenuto deposito in Provincia ai sensi della legge 2/2/74, n. 64
 - importo ed estremi del finanziamento concesso;
 - data di inizio e fine lavori.

Art. 2 - Durata dei lavori ed allestimento dei cantieri

1. La durata massima dei lavori per gli interventi di riparazione del danno e di miglioramento sismico è quella stabilita dalle disposizioni vigenti.
2. La durata dell'allestimento del cantiere non può essere superiore a quella fissata per l'esecuzione dei lavori.
3. Solo in casi particolari, a condizione che i motivi del ritardo o della sospensione siano opportunamente giustificati dal Direttore dei lavori, ovvero dal responsabile di cantiere, l'Amministrazione Comunale, con giustificato provvedimento, potrà concedere eventuale proroga.

Art. 3 - Orario di lavoro

1. L'orario giornaliero di apertura del cantiere prevede un massimo di 12 ore, dalle ore 7,00 alle ore 19,00 per un totale di 5 giorni lavorativi alla settimana, dal lunedì al venerdì: durante la stagione estiva tale orario potrà avere inizio alle ore 6,00, rimanendo confermato il termine alle ore 19,00. A discrezione dell'impresa il cantiere potrà rimanere aperto anche nell'intero giorno di sabato, a condizione che i lavori siano svolti dalle ore 7,00 alle ore 18,00 e che in tale giorno si escluda la circolazione dei mezzi pesanti dalle ore 13,00 alle ore 18,00.
2. In particolare le fasce orarie comprese tra le 7,00 e le 8,00 del mattino e le 17,00 e le 19,00 della sera possono essere utilizzate per l'organizzazione dei



cantiere e per tutte quelle eventuali operazioni che non siano connesse in alcun modo ad attività rumorose.

3. Relativamente a quei lavori comportanti un livello di rumorosità particolarmente elevato (vedi Art. 7), è consigliabile escludere la loro realizzazione nelle prime ore pomeridiane.

Art. 4 - Recinzione del cantiere

1. Lo spazio pubblico occupato dal cantiere dovrà essere adeguatamente recintato.
2. Trattandosi di lavori da effettuarsi in centri storici o nuclei antichi, in previsione dell'apertura di un elevato numero di cantieri edili, per salvaguardare l'aspetto "estetico" della città, è obbligatorio predisporre, per la bardatura del primo tratto del ponteggio, in alternativa alla rete in plastica rossa correntemente utilizzata uno dei seguenti elementi:
 - tavole di legno;
 - serie di pannelli prefabbricati.
3. In tutti i casi le recinzioni ed i ponteggi dovranno in ogni angolo essere dotate di adeguata illuminazione, ovvero di lanterne rosse facilmente visibili ad una media distanza, la cui accensione e spegnimento sono a cura della ditta che si occupa della gestione del cantiere.
4. Nel caso in cui l'installazione del cantiere comporti l'oscuramento o la temporanea sospensione della pubblica illuminazione l'impresa dovrà provvedere ad illuminare lo spazio pubblico concordando la soluzione con il Settore Manutenzione.
5. È fatto obbligo di rimuovere la recinzione ed i ponteggi non appena i lavori siano stati ultimati, per l'immediata restituzione del suolo pubblico alla circolazione.

Art. 5 - Pavimentazione stradale

1. L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di conservare la pavimentazione stradale nello stato in cui si trova al momento della concessione del suolo pubblico.
2. Al termine dei lavori l'impresa dovrà riconsegnare libero da ogni impedimento e nello stato previgente ai lavori lo spazio pubblico occupato.
3. Trascorsi trenta giorni dall'ultimazione dei lavori senza che sia stato restituito il suolo pubblico nello stato previgente, dopo formale diffida, si procederà d'ufficio con spese a carico della ditta appaltatrice.

Art. 6 - Accesso al cantiere con mezzi pesanti

1. Ogni qualvolta sia prevista la presenza in cantiere di mezzi pesanti e tali da causare intralcio alla pubblica circolazione, a causa delle ridotte dimensioni stradali, il responsabile di cantiere è tenuto ad informare, con il necessario



anticipo, l'Ufficio di competenza (Comando Vigili Urbani), al fine di identificare una viabilità alternativa temporanea, o quantomeno di assicurare la regolazione del traffico.

2. Lo stesso responsabile dovrà fornire apposita cartellonistica, eventualmente da concordare con l'Ufficio di cui sopra, che potrà richiedere, ove necessario, anche del personale che collaboratori per lo smistamento del traffico.
3. In ogni caso l'accesso al centro storico dei mezzi pesanti dovrà avvenire tra le ore 7,00 e le ore 16,00.

Art. 7 - Rumore

1. Al fine di contenere il disturbo provocato dal rumore prodotto dal cantiere le varie fasi di lavorazione, in virtù della normativa (D.P.R. 01/03191; legge n. 447/95) ed al fine di ottenere l'autorizzazione in deroga al superamento dei limiti dalla stessa, tutte le ditte appaltatrici dovranno inoltrare la richiesta di autorizzazione al superamento di detti limiti.
2. In allegato a tale richiesta dovrà essere presentato un progetto contenente illustrazione delle misure che si intendono adottare per ridurre l'emissione di rumore durante l'attività.
3. In particolare si consiglia:
 - la predisposizione, nelle vicinanze delle macchine operatrici, di pannelli fonoassorbenti, o, qualora fosse possibile, di incapsulare le stesse;
 - di evitare dalle ore 13,00 alle ore 15,00 l'utilizzo di tutte le macchine operatrici, comprese attrezzature quali martelli pneumatici, frullini, etc...
4. L'autorizzazione al superamento dei limiti potrà contenere particolari prescrizioni relative alle ubicazioni, agli orari e ad altri accorgimenti ritenuti necessari.

Art. 8 - Scarico dei materiali e smaltimento rifiuti

1. Durante l'esecuzione dei lavori è vietato gettare sia dai ponti di esercizio sia all'interno o dai tetti delle abitazioni, materiale di qualsiasi tipo che dovrà, invece essere raccolto e trasportato a terra tramite scivolamento all'interno di condotti chiusi, di norma non piazzati di fronte alle attività commerciali.
2. A terra dovranno essere predisposti spazi appositi in cui i materiali di risulta saranno ammassati, per poi essere portati a relativa discarica autorizzata.
3. Il materiale dovrà essere opportunamente selezionato e, nel caso in cui si tratti di inerti, dovrà essere trasportato a discarica di II categoria, regolarmente autorizzata o preferibilmente provvedere al relativo riciclaggio.
4. Il trasporto dovrà essere effettuato con frequenza elevata, al fine di assicurare quanto più possibile la pulizia del cantiere e delle strade adiacenti allo stesso.
5. Al fine di fornire una corretta e necessaria documentazione sui dati tipologici e quantitativi del materiale di risulta di cui sopra, il responsabile di cantiere deve garantire la compilazione delle apposite schede di cui alla specifica normativa di settore.



Art. 9 - Mantenimento della sicurezza

1. La ditta appaltatrice e gli incaricati dovranno applicare le norme in materia di sicurezza per conseguire una tutela antinfortunistica dei lavoratori.
2. Prima dell'apertura del cantiere risulta indispensabile la redazione di un Piano di Sicurezza per assicurare la corretta funzionalità dei macchinari e delle attrezzature, nel rispetto delle normative vigenti e delle direttive emanate dalla A.S.L. n. 3.

Art. 10 - Procedure per l'occupazione del suolo pubblico

1. Prima dell'installazione del cantiere l'impresa deve chiedere, in base alle procedure stabilite, regolare autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico all'Amministrazione Comunale. La pratica verrà istruita, secondo le rispettive competenze, dal Comando Polizia Municipale e dalle Aree Servizi Finanziari, Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia.
2. Per inderogabili ragioni di sicurezza, traffico, accessibilità alle attività economiche e per i residenti, il Comando Polizia Municipale potrà limitare e/o condizionare, sia nello spazio che nella durata, le temporanee occupazioni del suolo pubblico. La limitazione potrà anche riguardare la portata dei mezzi di servizio nel caso siano presenti pavimentazioni, anche in corso di esecuzione, con conseguente aumento dell'importo della cauzione.
3. Al fine di assicurare l'allestimento dei cantieri per la ricostruzione, la riparazione ed il miglioramento sismico degli edifici colpiti dal sisma '97 si può procedere all'occupazione di spazi privati di uso pubblico o di spazi privati.
4. La temporanea occupazione delle aree di cui al precedente comma, motivata dal pubblico interesse di consolidare edifici inagibili, è disposta con ordinanza del Sindaco.
5. Per gli spazi privati di uso pubblico non verrà corrisposta alcuna indennità per tale occupazione temporanea. Per gli spazi privati, da occuparsi solo dopo accertamento che escluda ogni possibilità di localizzare il cantiere nelle aree pubbliche, verrà corrisposta ai proprietari delle aree occupate l'indennità dovuta per l'occupazione d'urgenza.
6. L'onore finanziario derivante dall'occupazione temporanea è a totale carico della ditta esecutrice e dovrà essere interamente versato, in via preventiva, all'Amministrazione Comunale prima dell'installazione del cantiere; una volta determinata l'effettiva entità si procederà agli opportuni conguagli.
7. Per cantieri posti in adiacenza o limitrofi può essere disposto l'utilizzo comune dei mezzi di sollevamento (gru), previo accordo tra le varie ditte interessate e nel rispetto delle norme relative alla sicurezza.
8. Trascorso il tempo massimo assegnato per l'occupazione dello spazio pubblico il cantiere dovrà essere rimosso, e se ciò non avviene entro i trenta giorni successivi, dopo formale diffida si provvederà d'ufficio con il recupero delle somme.
9. Le Ditte e/o Imprese interessate alla ricostruzione post-sisma e per la normale attività edilizia che debbono installare su suolo pubblico o di uso pubblico



- (strade e/o piazze), cantieri nonché gru a torre o automontanti, oltre alle formalità stabilite dalla vigente disciplina comunale e sovraordinata (provvedimenti abilitanti l'esecuzione di opere, per la disciplina della circolazione veicolare e pedonale, etc.) dovranno prestare una garanzia, prima dell'installazione, in base agli importi e con le modalità indicate nei successivi commi.
10. L'importo da garantire viene così stabilito:
- a) smontaggio di una gru a torre, di media grandezza, montata per parti attraverso un'altra gru mobile € 10.500,00 (£ 20.330.835)
 - b) smontaggio di una gru automontante € 4.500,00 (£ 8.713.215)
 - c) ripristino sedime € 700,00 (£ 10.355.389);
- gli importi di cui alle lett. a) e b) sotto ridotti:
- 1. del 30% nel caso in cui la stessa impresa sia tenuta a prestare idonea garanzia per altri cantieri per lo stesso periodo;
 - 2. del 50% nel caso in cui i cantieri contemporanei siano in numero maggiore di tre;
 - 3. del 10% quando il cantiere sia ubicato nelle nazioni collinari e montante;
 - 4. del 20% quando l'occupazione consenta, comunque, il transito pedonale e del 30% quando l'occupazione consenta, comunque, il transito carrabile e pedonale.
- Le percentuali di cui ai punti 3 e 4 sono cumulabili con quelle previste ai punti 1 e 2. In presenza di pavimentazioni, anche in corso di esecuzione, l'importo di cui alla precedente lett. c) sarà stabilito in base alla superficie interessata dalla pavimentazione mediante il costo desunto dal prezzo unitario applicato in sede di appalto.
11. La garanzia, per l'importo determinato come al comma precedente, può essere prestata mediante:
- reversale con versamento presso la Tesoreria Comunale;
 - deposito bancario a favore del Comune di Foligno;
 - polizza fideiussoria.
12. Nel caso di polizza fideiussoria questa deve essere espressamente prestata a garanzia dello smontaggio della gru e quant'altro interessi l'occupazione del suolo, senza una scadenza temporale e con "*rinuncia della Società (Assicurazione) al beneficio della preventiva escussione della Ditta obbligata ai sensi dell'art. 1944 C.C. nonché l'obbligo della stessa società al pagamento entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Ente garantito*".
13. Qualora l'impresa non provveda autonomamente alla rimozione della gru ed al ripristino dello stato dei luoghi la somma garantita sarà riscossa ed utilizzata dall'Ente per dare corso all'intervento sostitutivo. Viceversa il rimborso sarà disposto previo accertamento della regolare rimozione e/o ripristino degli spazi occupati.
14. Le disposizioni che precedono trovano applicazione anche nei nuclei abitati e centri frazionali non interessati dai PIR di cui all'articolo 3 della legge n. 61/98.
15. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9, 10, 11 e 12 non trovano applicazione per i cantieri delle opere pubbliche comunali.



Art. 11 - Sanzioni previste per In mancata applicazione dei precedenti articoli

1. Qualora non vengano rispettate le prescrizioni di cui ai capi precedenti si provvederà ad applicare all'impresa esecutrice dei lavori, oltre alle sanzioni già previste dall'ordinamento vigente ed all'eventuale introito della garanzia di cui all'articolo 10, le seguenti sanzioni amministrative:
 - 1) Mancata esposizione di tabella di cantiere da ... € 139,00 ad € 833,00
 - 2) Esercizio attività al di fuori dell'orario stabilito (per ogni accertamento eseguito) da € 69,00 ad.... € 416,00
 - 3) Mancata recinzione del cantiere come previsto dal presente Regolamento da ... € 278,00 ad € 1.666,00
 - 4) Lavorazioni rumorose senza la prescritta deroga o al di fuori dell'orario consentito (per ogni accertamento eseguito) da ... € 69,00 ad € 416,00
 - 5) Smaltimento degli inerti non conforme alle disposizioni normative (per ogni accertamento eseguito) da ... € 69,00 ad € 416,00
 - 6) Mancata concessione del suolo pubblico da ... € 336,00 ad € 2.019,00
 - 7) Maggiore occupazione del suolo pubblico (in percentuale all'area occupata) da ... € 278,00 ad € 1.666,00
 - 8) Mancato ripristino dello stato previgente della pavimentazione da ... € 278,00 ad € 1.666,00
 - 9) Smontaggio del cantiere oltre il termine stabilito:
 - fino a 30 giorni da... € 336,00 ad € 2.019,00
 - oltre il 30° giorno da... € 28,00 ad € 166,00per ogni giorno trascorso.
2. Le sanzioni di cui al comma che precede saranno applicate e riscosse secondo le procedure dettate dalla legge n. 689/81.

Art. 12 - Conclusioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno dell'adozione e regola, in quanto applicabile, anche i rapporti preesistenti.
2. Il Comando Polizia Municipale, il Settore Urbanistica ed il Settore Manutenzioni per quanto di propria competenza, provvedono al controllo dell'allestimento e gestione dei cantieri, ed alla elevazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento.



INDICE

Art. 1 - Cantieri di lavoro	2
Art. 2 - Durata dei lavori ed allestimento dei cantieri.....	2
Art. 3 - Orario di lavoro.....	2
Art. 4 - Recinzione del cantiere	3
Art. 5 - Pavimentazione stradale	3
Art. 6 - Accesso al cantiere con mezzi pesanti	3
Art. 7 - Rumore	4
Art. 8 - Scarico dei materiali e smaltimento rifiuti.....	4
Art. 9 - Mantenimento della sicurezza	5
Art. 10 - Procedure per l'occupazione del suolo pubblico.....	5
Art. 11 - Sanzioni previste per In mancata applicazione dei precedenti articoli..	7
Art. 12 - Conclusioni	7